

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 14 dicembre 2022, n. T00201

Ripartizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 2/2005, dei quaranta seggi del Consiglio regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali.

OGGETTO: Ripartizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 2/2005, dei quaranta seggi del Consiglio regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

- VISTO l'articolo 19, comma 1, dello Statuto;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;
- VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
- VISTI i commi 2 e 6 dell'articolo 45 dello Statuto, i quali prevedono la supplenza del Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. T00196 del 7 dicembre 2022 concernente la ripartizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 2/2005, dei quaranta seggi del Consiglio regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione, adottato in data odierna, di revoca dei decreti del Presidente della Regione n. T00195 e T00196 del 7 dicembre 2022 concernenti, rispettivamente, la convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio e la ripartizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 2/2005, dei quaranta seggi del Consiglio regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione, adottato in data odierna, concernente la convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni di domenica 12 febbraio 2023 e lunedì 13 febbraio 2023;
- VISTI gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2: "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale";
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 2/2005, contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, occorre procedere alla ripartizione dei seggi del Consiglio regionale nelle singole circoscrizioni, dividendo il numero della popolazione residente della Regione per i quattro quinti dei componenti del Consiglio, escluso il Presidente della Regione, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;
- CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2, della l.r. n. 2/2005, ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio regionale nelle singole circoscrizioni elettorali, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento

generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica;

- VISTO l'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ai sensi del quale: “*La popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2012, recante la determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- CONSIDERATO che, alla data di adozione del presente decreto, il succitato d.P.R. del 6 novembre 2012 costituisce la più recente pubblicazione ufficiale relativa alla determinazione della popolazione legale;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto, il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto e ne fanno parte cinquanta consiglieri e il Presidente della Regione;
- CONSIDERATO che il numero dei seggi del Consiglio regionale da ripartire nelle singole circoscrizioni elettorali, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto e dell'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 2/2005, è pari a quaranta;
- RITENUTO di dover procedere, conseguentemente, alla ripartizione dei quaranta seggi del Consiglio regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali, secondo la tabella allegata al presente decreto;

DECRETA

1. di ripartire i quaranta seggi del Consiglio regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali secondo la tabella allegata al presente decreto;
2. di trasmettere il presente decreto al Presidente della Corte d'Appello di Roma e ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione rientrano Roma capitale e i Comuni capoluogo di Provincia della Regione.

Il Presidente vicario

Daniele Leodori